



COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 50 del 29-12-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA Straordinaria – Prima CONVOCAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** addì ventinove del mese di **dicembre** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Piana Gian Carlo	SINDACO	Presente
Carminati Fabio	CONSIGLIERE	Presente
Parati Massimo	CONSIGLIERE	Presente
SASSI Alessandro	CONSIGLIERE	Assente
MAUTONE Vincenzo	CONSIGLIERE	Presente
D'ALESIO Alfonso	CONSIGLIERE	Assente
MONZIO COMPAGNONI Marco	CONSIGLIERE	Presente
FINATTI Dario	CONSIGLIERE	Presente
MOLERI Emilio	CONSIGLIERE	Presente
VALLIMBERTI Giandomenico	CONSIGLIERE	Presente
COMANDULLI Teresa	CONSIGLIERE	Presente
LEIDA Donatella	CONSIGLIERE	Presente
RIZZINI Oscar	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 11
Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE **Dott. FILIPPO PARADISO** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Gian Carlo Piana** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la legge n. 147/2013 ha istituito e disciplinato la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, commi 527, 528, 529 e 530, legge 205/2017, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;

VERIFICATO CHE:

- la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO CHE:

- per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO CHE:

- il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO CHE:

- il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO CHE

- in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

VISTO:

- l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO CHE:

- per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO CHE:

- ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, *ex-lege*, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO CHE:

- è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 riferiti alle utenze domestiche;

VERIFICATO CHE:

- i gestori sono tutti i soggetti che erogano la totalità o anche singole parti del servizio integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio in economia;

- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto da ogni gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO CHE:

- con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO CHE:

- ARERA con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO CHE:

- l'articolo 5, del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO CHE:

- le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO CHE:

- le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, in 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO CHE:

- per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuti;

PRESO ATTO CHE:

- i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO CHE:

- in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime, nella bollettazione che verrà emessa a decorrere dal 1° luglio 2020;

CONSIDERATO CHE:

- al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

DATO ATTO CHE:

- la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

VISTO CHE:

- nel corso del 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dal documento di consultazione 351/2019, recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento 352/2019, recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all'emanazione delle deliberazioni ARERA n. 443 e n. 444 del 31 Ottobre 2019;

RITENUTO CHE:

- anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO CHE:

- gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:
 - del tasso di inflazione programmata;
 - del miglioramento della produttività;
 - del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
 - delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO CHE:

- il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del *range* tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO CHE:

- la condizione sopra citata comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO CHE:

- le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

ATTESO CHE:

- l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO CHE:

- il metodo MTR prevede è il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTO CHE:

- la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, viene data conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

DATO ATTO CHE: (parte riservata ai Comuni Lombardi – diversamente integrare con i riferimenti all'EGATO territoriale)

- la Regione Lombardia ha adottato ai sensi dell'art. 200 comma 7 del D. Lgs 152/06, un modello alternativo / in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali, organizzando il proprio sistema integrato di gestione dei rifiuti, approvando la Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 e il Programma Regionale Rifiuti (PRGR) di cui alla D.g.r. n.220 del 27 giugno 2005;
- la Legge Regionale 26/03 attribuisce ai Comuni la funzione dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale e dai piani provinciali;
- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Fornovo San Giovanni, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente:

- la deliberazione del 5 aprile 2018 226/2018/R/RIF recante *"Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati"*;
- la deliberazione del 18 giugno 2019, 242/2019/A recante *"Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente"*;

- la deliberazione del 7 luglio 2019 303/2019/R/RIF recante *“Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi”*;
- la deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”* e il relativo Allegato A recante il *“Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR”*;
- la deliberazione del 5 maggio 2020 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
- la deliberazione del 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;

ATTESO CHE:

- ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
 - b) costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
 - c) componente a congruaggio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

DATO ATTO CHE

- la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO CHE

- lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:
 - a) sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
 - b) l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
 - c) fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

RILEVATO CHE:

- d) ai sensi dell'art. 1, comma 651, L. 147/2013 *"Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;
- e) ai sensi dell'art. 1, comma 683, L. 147/2013 *"Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

- f) l'art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013, prevede l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RILEVATA:

- g) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/07/2020, con cui è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO CHE:

- h) la deliberazione 443/2019/R/rif ARERA, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020, ha stabilito che:
- a) il gestore (o i gestori a seconda della forma organizzativa adottata) predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- b) l'Ente territoriale competente oppure un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà svolge la validazione del piano economico finanziario: verifica la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;
- c) l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- d) l'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva il Piano Economico Finanziario.

RILEVATO CHE:

- in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della pandemia legata al COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n. 27/2020, all'articolo 107 comma 5, ha stabilito che : *"I Comuni*

possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

- ai sensi della norma richiamata al punto precedente, il Comune si è avvalso della facoltà di approvare entro il 31 dicembre 2020 il piano finanziario per l'anno 2020, avendo già approvato le tariffe TARI per il 2020 sulla base delle tariffe adottate nell'anno 2019, con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 28/07/2020;
- il comune, inoltre, si è avvalso della deroga di cui all'art. 107, comma 5, D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, sopra richiamata, rinviando l'approvazione del PEF entro il 31 dicembre 2020, al fine di individuare gli elementi di conguaglio e le voci relative ai costi riclassificati per l'anno 2020 che troveranno applicazione sui piani finanziari futuri e la conseguente rideterminazione tariffaria;

CONSIDERATO CHE:

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2020 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le fonti contabili obbligatorie;
- le criticità generate sull'economia locale e sullo stile di vita per effetto del cosiddetto provvedimento di *lockdown* nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l'anno 2020, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID-19;
- la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione a interventi di riduzione e di agevolazione TARI, in ragione sia delle indicazioni ARERA sia in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, al fine di dare supporto alle utenze che hanno subito effetti negativi a causa del *lockdown*;
- quest'anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

- Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

RICHIAMATO l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

PRESO ATTO che il piano finanziario, come dagli allegati alla presente deliberazione, è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

DATO ATTO

- che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente tra cui: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il recupero della componente a congruaggio; -coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale; coefficiente di gradualità della componente a congruaggio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario;
- che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie, come risulta dalla relazione di validazione del PEF del Comune di Fornovo San Giovanni, da cui risulta che sono stati verificati:
 - a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei

gestori;

- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

RITENUTO per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

VISTO il Piano Finanziario per l'esercizio 2020 redatto ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il Piano Finanziario, redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dalla deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019, è stato validato dall'Ente territorialmente competente in data 21 /12/2020;

RITENUTO di approvare detto Piano Finanziario per l'esercizio 2020;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto)

PRESO ATTO:

- dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all'ente territorialmente competente:
 - (b): fattore di *sharing* dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, che può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2.2 MTR), per un valore pari a 0,60;

- $B = \frac{1}{(1 + \omega_a)(1 + \omega_a)}$: : fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,1 e 0,4, in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri e di cui all'art. 16.2 (Vedi art. 2.2 MTR), per un valore pari a 0,40;
- rateizzazione (r): numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'ente territorialmente competente fino ad un massimo di 4; (Vedi art. 2.2 MTR), per un valore pari a 1,00;
- (X_a): coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;(Vedi art. 4.3 MTR), per un valore pari a 0,10 %;
- (Q_L): coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4 MTR, per un valore pari a 0,00 %;
- (PG_a): coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4. MTR, per un valore pari a 0,00 %;
- coefficiente di gradualità ($1 + \dots$), dato dalla seguente somma: $\dots = \dots + \dots + \dots$
(Vedi art. 16 MTR), dove:
 - Valutazione rispetto agli obiettivi RD%, per un valore pari a -0,25 ;
 $\dots Y_{1,a} Y_{1,a}$
 - Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo, per un valore pari a -0,20 ;
 $\dots Y_{2,a} Y_{2,a}$
 - Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio, per un valore pari a -0,05 .
 $\dots Y_{3,a} Y_{3,a}$

SENTITI gli interventi e le dichiarazioni di voto come integralmente registrati e conservati agli atti;

CON VOTI favorevoli 7, astenuti 4 (Vallimberti, Leida, Comandulli, Rizzini), espressai nelle forme di legge e resi per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n.

443/2019/R/rif, per l'anno 2020 e i relativi allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito elencato:

- a. Allegato 1 – Appendice 1 - Piano economico finanziario 2020
- b. Allegato 2 - Appendice 3 – attestazioni di veridicità dei gestori
- c. Allegato 3 – BENCHMARK Fornovo
- d. Allegato 4 – Costi Conto Economico Anno 2018
- e. Allegato 5 – Dati Piano Finanziario anni 2018-2019 ex D.P.R. 158_99

3) di approvare le risultanze del Piano Economico Finanziario definito ai sensi delle deliberazioni ARERA 443/2019, 158/20 e 238/20, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2020 di € 343.485,00 così ripartiti:

- a. COSTI FISSI € 171.887,00
- b. COSTI VARIABILI € 171.598,00

4) di trasmettere, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;

5) di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata e medesima votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

II SINDACO
Gian Carlo Piana

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FILIPPO PARADISO

La presente viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune e Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì,

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FILIPPO PARADISO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio

è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 29-12-2020

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FILIPPO PARADISO
